



SENT. 83/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI

APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi:

~~-n.60771~~ del registro di segreteria proposto dal sig. **OMISSIS** nato a

OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio

Fedeli con studio in Roma, via Premuda n.1/a (pec:

sergiofedeli@ordineavvocatiroma.org)

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*;

e nei confronti di

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), che ha conferito

procura *ad litem* all'avv. Riccardo De Sanctis del foro di Velletri - pec

	SENT. 83/2024	2	
	riccardo.desanctis@pec.it	non abilitato al patrocinio innanzi alle	
	Giurisdizioni superiori		
	-n.60771 inc.	del registro di segreteria proposto dal sig. OMISSIS, come	
	sopra generalizzato,		
	contro		
	-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio		
	della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale <i>pro tempore</i> ;		
	-Regione Lazio, in persona del Presidente e l.r. <i>pro tempore</i> , rappresentata e		
	difesa dall'avv. Alessandro Steri (pec:		
	alessandrosteri@ordineavvocariroma.org) ed elettivamente domiciliata		
	presso l'Avvocatura dell'Ente in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27		
	e nei confronti di		
	OMISSIS, come sopra generalizzato		
	avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 86/2023, depositata		
	in data 10 febbraio 2023 e notificata in data 22 febbraio 2023.		
	Esaminati l'appello e tutti gli atti e documenti di causa.		
	Uditi, nell'udienza del 5 marzo 2024, svolta con l'assistenza del segretario		
	dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il Presidente relatore, l'avv. Fedeli, per il		
	sig. OMISSIS, l'avv. Marco Meduri, delegato dall'avv. De Sanctis, per il sig.		
	OMISSIS ed il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Arturo Iadecola.		
	FATTO		
	Con la sentenza oggetto del gravame la Sezione giurisdizionale regionale		
	laziale di questa Corte dei conti ha condannato i sigg. OMISSIS ed OMISSIS,		
	dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di		
	Roma con la qualifica di magazzinieri, a pagare, in solido ed in parti uguali		

tra loro, la somma di euro 231.267,48 (ovvero euro 223.267,48 per danno da sottrazione di farmaci ed euro 8.000 per danno da disservizio), a cui è stata aggiunta, per il solo convenuto OMISSIS, la somma di euro 10.000 per danno all'immagine, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data in cui si è verificato il danno ed interessi legali dalla data di deposito della pronuncia fino al soddisfo, in favore della stessa Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I; il tutto, oltre alle spese del giudizio.

La vicenda era emersa a seguito della denuncia di furto presentata dalla Direttrice della farmacia del Policlinico in data 14 settembre 2012 e poi dall'attività investigativa svolta nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. OMISSIS presso la Procura del Tribunale ordinario di Roma (intercettazioni audio/video, verbali di sommarie informazioni ecc.) da cui è emersa l'attività illecita posta in essere dagli odierni appellanti, tratti in arresto insieme ad altri soggetti con provvedimento del Gip presso il Tribunale di Roma datato OMISSIS e poi anche rinviati a giudizio con provvedimento emesso dal Gup presso il Tribunale di Roma in data OMISSIS, nel quale il Policlinico Umberto I si è costituito parte civile. Si è trattato di un esteso sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di delitti di furto e ricettazione di ingenti quantitativi di farmaci, dall'elevato valore commerciale, che poi venivano reimmessi sul mercato clandestino nazionale ed estero. Nel provvedimento di custodia cautelare si contesta il ruolo determinante rivestito dagli odierni appellanti di *“fornitori dei farmaci, che gli stessi hanno provveduto direttamente ad asportare dal magazzino - farmacia dell'Azienda Ospedaliera Umberto I di Roma, abusando della relazione d'ufficio per la loro qualifica di dipendenti-magazzinieri”*.

Il procedimento penale si è concluso per il solo convenuto OMISSIS con la sentenza del Tribunale di Roma n. OMISSIS, emessa ex art. 444 c.p.p. per tutti i reati contestati - associazione per delinquere, furto, ricettazione, cessione sostanze stupefacenti (artt. 61 n. 7 e n. 11, 110, 416, 624, 625 n. 7, 648, e 61, n. 7 e n. 11, 81 c.p., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificati), pubblicata il 18 dicembre 2015, di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa; oltre alla condanna alle spese di costituzione e di lite liquidate in complessivi euro 2.000, oltre spese, iva, c.p.a. come per legge.

L'atto di citazione della Procura regionale è stato notificato dalla Procura al sig. OMISSIS in data 15 febbraio 2021, per l'udienza di discussione del 17 giugno 2021 (e termine per il deposito di memorie e documenti fissato al 28 maggio 2021); a pag. 5 dell'atto la Procura dichiarava che nessuno dei due convenuti aveva fatto pervenire controdeduzioni, né aveva chiesto l'audizione personale.

Senonchè, avendo il sig. OMISSIS contestato, con memoria di costituzione del 15 aprile 2021, la predetta circostanza, dimostrando di avere controdedotto all'invito, notificatogli in data 16 maggio 2020, con una memoria (ed allegati documenti) depositata a mezzo pec in data 6 luglio 2020, "*con ogni più ampia riserva di essere ascoltato personalmente ai sensi dell'art.67, comma 2, c.g.c.*", la Procura regionale, con successiva memoria del 21 aprile 2021, nel rappresentare che per mero disguido di segreteria, dovuto alla fase emergenziale, il predetto atto non era stato protocollato in arrivo attraverso il sistema Giudico, esaminava le difese, ritenendole destituite di fondamento e quindi confermava la domanda attrice.

In calce alla predetta memoria era stata conferita dal sig. OMISSIS una procura alle liti in favore del predetto anche per l'eventuale prosieguo del giudizio, con richiesta di trasmettere al predetto ogni comunicazione e indicazione del relativo indirizzo pec.

Con successiva memoria in data 27 maggio 2021 il sig. OMISSIS, tra le altre difese, contestava l'atto di citazione e la memoria depositata dalla Procura contabile, eccependone l'inammissibilità e/o nullità, per violazione degli artt. 67, comma 2 e 87 c.g.c.; in subordine, chiedeva la concessione di un termine a difesa e la fissazione di una nuova udienza: ribadiva le difese con successiva memoria in data 3 novembre 2021.

Si costituiva - tardivamente - in prime cure anche il sig. OMISSIS, con memoria in data 14 giugno 2021, contestando l'atto di citazione e chiedendone il rigetto.

La Regione Lazio, con atto depositato in data 10 giugno 2021, spiegava, col patrocinio dell'avv. Alessandro Steri, atto di intervento adesivo *ad adiuvandum* della Procura regionale.

All'udienza del 17 giugno 2021, la Sezione di prime cure, con ordinanza a verbale, accoglieva la richiesta di rinvio della discussione per la concessione dei termini a difesa avanzata dal sig. OMISSIS, fissando la nuova udienza per il giorno 25 novembre 2021.

Pervenuto il giudizio all'udienza del 17 febbraio 2022, cui era stata rinviata l'udienza del 25 novembre 2021, il Collegio pronunciava l'ordinanza n. 125/2022 con cui – considerata la mancata notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione udienza presso il domicilio eletto dal OMISSIS nella memoria depositata in fase pre-

processuale e protocollata, come detto, in ritardo a causa dei disguidi conseguenti alla pandemia da covid 19, avendo quindi il difensore ritualmente officiato avuto conoscenza dell'atto di citazione solo *aliunde* (solo in data 15 aprile 2021), senza, quindi, essere stato garantito il termine minimo di comparizione di 90 giorni, in violazione dell'articolo 88, comma 3, c.g.c. - ha assegnato alla Procura regionale il termine di 30 giorni per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al OMISSIS, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed in particolare dell'articolo 88, comma 5, c.g.c., ai fini della celebrazione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost..

La Procura regionale ha provveduto a rinotificare l'atto di citazione in data 10 giugno 2022 all'avv. Fedeli a mezzo pec.

Con la sentenza impugnata la Sezione ha, in via pregiudiziale, riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile, contestata dal convenuto OMISSIS, rilevando trattarsi di un ingente danno alle finanze pubbliche derivante dalla sottrazione di farmaci destinati all'uso ospedaliero.

In via preliminare, ha ritenuto infondata anche l'eccezione di prescrizione in quanto, pur essendo la denuncia di furto di alcuni medicinali sporta dal Direttore della farmacia del Policlinico datata 14 settembre 2012, la scoperta, per l'occultamento doloso delle attività fraudolente compiute dai due convenuti, di quanto effettivamente accaduto è emersa solo al momento della conoscenza dell'arresto dei convenuti, disposto con provvedimento dell'11 luglio 2014, per cui è stata interrotta dalla costituzione di parte civile dell'amministrazione nel processo penale, avvenuta in data 24 giugno 2015; pertanto, la notifica dell'invito a dedurre al convenuto OMISSIS in data 16 maggio 2020 è stata tempestiva.

Con riferimento al convenuto OMISSIS ha rilevato che la notifica dell'invito a dedurre in data 29 luglio 2020 non determinava alcuna prescrizione, stante nei suoi confronti l'attuale pendenza del processo penale; in ogni caso, essendosi tardivamente costituito in giudizio, è decaduto dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione (art. 90 c.g.c. e artt. 2938 c.c.).

Sempre in via preliminare, ha respinto anche la censura di inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per mancato esame delle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata in fase preprocessuale a mezzo pec dal legale del convenuto OMISSIS.

In particolare, ha ritenuto che *“il rinnovo della notifica dell'atto di citazione presso il difensore costituito del OMISSIS, ed il rinvio della primitiva udienza di trattazione del giudizio - concesso dalla Sezione unitamente ad un termine a difesa in favore del OMISSIS (anche rispetto alla memoria della Procura contabile del 21.4.2021, ad esso pervenuta solo in data 26.5.2021, a ridosso della discussione del giudizio) - hanno consentito una corretta esplicazione del diritto di difesa, nel rispetto del contraddittorio e dei principi di parità delle parti, e dunque del giusto processo ex art. 111 della Costituzione. Gli accadimenti della fase preprocessuale, e le circostanze verificatesi prima della celebrazione della udienza di trattazione del giudizio, non hanno dunque arrecato alcun pregiudizio al convenuto OMISSIS, in quanto è stato garantito comunque il rispetto di quanto previsto dagli invocati articoli 88, comma 3, del c.g.c. (termine di 90 giorni tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza di discussione) e comma 5 (notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel domicilio eletto in fase istruttoria), oltreché 87 (corrispondenza tra invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori*

elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni, e citazione)

e 86, comma 8 (fissazione di una nuova udienza in caso di integrazione della

domanda)” (pagg.18-19 sentenza).

Ancora, con riferimento all’ulteriore profilo di inammissibilità dell’atto di

citazione, per omessa audizione, la sentenza di prime cure ha rilevato che il

OMISSIS si era limitato a riservarsi di avanzare una futura richiesta di

audizione, quindi ha ritenuto non applicabile l’art.67, comma 2, c.g.c.

Sotto altro profilo, ha ritenuto anche infondata la doglianza di

inammissibilità/improcedibilità della domanda per la sovrapposizione nel

medesimo atto dell’azione di responsabilità civile e di responsabilità

amministrativa, sollevata dalla difesa del convenuto OMISSIS, stante

l’autonomia dei giudizi.

Nel merito, ha ritenuto acclarata la responsabilità nella vicenda dei convenuti

dal momento che il Direttore della farmacia aveva denunciato il furto di

ingenti quantitativi di farmaci, in assenza di segni di effrazione, dichiarando

di aver notato il OMISSIS portarsi, in una circostanza, dal magazzino verso

l’uscita del Policlinico con una scatola di cartone, consegnata ad un uomo con

un casco da motociclista; inoltre, nelle date dei furti era stata accertata la

presenza sul luogo di lavoro sia del OMISSIS che del OMISSIS, che, dal

traffico telefonico risultavano avere numerosi contatti tra loro e con estranei.

Con riferimento al OMISSIS ha poi richiamato la sentenza penale di condanna

con pena concordata e comunque, per entrambi, il risultato delle indagini

condotte nella vicenda, con il relativo corposo materiale probatorio. Il danno

è stato quantificato nell’importo azionato, calcolato sulla base del prezzo di

mercato dei medicinali sottratti, sul quale ha ritenuto non poter incidere le

circostanze del sequestro o del successivo ritrovamento, trattandosi di beni facilmente deteriorabili.

Detto danno, per un totale di euro 223.267,48 è quindi stato quantificato nella sentenza, come nell'atto di citazione (pag.9), nella *“sommatoria di euro 15.000 per il furto di 500 fiale di Clexane 6000; euro 140.000 per il furto di 96 confezioni di Truvada da 200 a 245 mg., n. 10 confezioni di Herceptin da 150 mg e 10 confezioni di Avastin 25 mg/ml; euro 15.822 per la ricettazione di 360 confezioni di Viagra da 50 mg; euro 320 per il furto di 5 confezioni di Aramesi (**rectius** Aranesp) da 20 mg; euro 52.125,48 per il furto di 100 confezioni di Isentress 60 CPR Riv da 400 mg)”* (pagg 25-26 sentenza).

Il Collegio di prime cure, inoltre, ha ravvisato la sussistenza anche del danno da disservizio, avendo dovuto l'Azienda sanitaria impiegare altro personale (in particolare il Direttore della farmacia ospedaliera e le sue collaboratrici) per la ricerca e contabilizzazione dei farmaci sottratti, attività queste che esulavano dallo svolgimento delle ordinarie prestazioni lavorative, accogliendone la quantificazione indicata dalla Procura contabile, in via equitativa, in euro 8.000.

Il danno all'immagine è stato, a differenza delle altre due voci, addossato al solo OMISSIS in ragione della sentenza penale di condanna, ed è stato quantificato in euro 10.000, anche questo come da domanda attrice. Il Collegio di prime cure ha altresì respinto la tesi difensiva del OMISSIS per cui sarebbe stato *“vittima incolpevole”* per le *“cause di non punibilità”* dovute agli *“evidenti e conclamati disturbi comportamentali”*, considerando che non fosse stato destinatario di provvedimento giudiziale che lo abbia dichiarato *“incapace di intendere e di volere”*, in quanto *“la tossicodipendenza per*

	SENT. 83/2024	10	
	<i>influire sulla capacità di intendere e volere deve essere ineliminabile e</i>		
	<i>impossibile da guarire, con alterazioni patologiche permanenti (Cass. penale,</i>		
	<i>VI, sent. n. OMISSIS)”. </i>		
	Avverso la sentenza il sig. OMISSIS ha proposto appello, notificato in data		
	24 aprile 2023 e depositato in data 8 maggio 2023, deducendo i seguenti		
	motivi:		
	1.Motivazione apparente per erronea interpretazione dei fatti e degli atti		
	di causa; con conseguenti anche <i>errores in iudicando</i> in relazione alle		
	molteplici eccezioni fatte valere-		
	L’appellante, nel condividere quanto affermato nella sentenza sul punto della		
	assoluta autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile, ribadisce la		
	carenza di giurisdizione di questa Corte dei conti, rilevando che l’eccezione è		
	stata, sin dal primo grado, sollevata non nei confronti dell’azione di		
	responsabilità erariale per danno, di cui è titolare incontestabilmente il P.M.		
	contabile, bensì per la sovrapposizione di questa azione con quella di		
	responsabilità civile che “ <i>avendo come scopo il pieno ristoro del danno,</i>		
	<i>doveva essere esperita dalla singola amministrazione interessata davanti al</i>		
	<i>Giudice ordinario, avendo funzione meramente riparatoria ed integralmente</i>		
	<i>compensativa a protezione dell’interesse particolare dell’Amministrazione (v.</i>		
	<i>ex plurimis Cass. Sez. Un. 07/05/2020 n.8634; 28/12/2017 n.31107;</i>		
	<i>28/11/2013 n.26582)” (pag.9 appello).</i>		
	2. Errata valutazione degli atti e dei fatti di causa, nonché per <i>errores in</i>		
	<i>procedendo</i> delle norme di cui al codice della giustizia contabile e nello		
	specifico degli artt.55, 67, comma 2, 87, 88, comma 3 e comma 5		
	I. Sulla prescrizione		

Contesta anzitutto la sentenza in punto di reiezione dell'eccezione di prescrizione dell'azione ribadendo che l'Amministrazione avrebbe potuto agire sin dal 2012, avendo avviato i controlli, e che nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può attribuirsi alla costituzione di parte civile del 24 giugno 2015.

II. Inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per mancato esame delle deduzioni difensive contenute nella memoria del 3 luglio 2020 in fase preprocessuale (punto 12.2. lett.b della sentenza. Inammissibilità e/o nullità della citazione per mancata audizione del convenuto (punto 12.2 lett.bb della sentenza).

Sotto il primo profilo, nel ripercorrere la sua vicenda processuale in primo grado, come già esposta ampiamente sopra nella parte in fatto, il sig. OMISSIS contesta le argomentazioni della sentenza per non avere colto nel segno le questioni, precisando che il suo legale, avendo avuto notizia solo in data 15 aprile 2021 dell'atto di citazione, aveva provveduto immediatamente in data 16 aprile 2021 a redigere l'atto di costituzione. La memoria integrativa depositata dalla Procura in data 26 maggio 2021, solo due giorni prima del termine assegnato per la costituzione, non solo ha quindi violato il principio del giusto processo, ex art.111, comma 1, Cost., ma anche il procedimento c.d. della fase preprocessuale, alla luce non soltanto di quanto era già emerso in sede di legge-delega n.124/201 ma soprattutto dell'art.55 c.g.c., secondo cui la Procura svolge anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.

Ribadisce le eccezioni di violazione:

- dell'art. 67, comma 2, c.g.c., per non essere stato audito, come chiesto nelle controdeduzioni all'invito a dedurre;

- dell'art. 87 c.g.c., nella parte in cui si è elusa la regola della corrispondenza tra quanto emerso nel procedimento avviato con l'invito ed il contenuto della citazione, comportandone la nullità. In particolare, come emerge dalla lettura della memoria della Procura, nella citazione, per pacifico riconoscimento, secondo il OMISSIS, *“non si è tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”* per cui *“la citazione notificata è certamente “monca” e non ha appreso quegli ulteriori elementi contenuti e documentati nelle controdeduzioni e, soprattutto, su di essi non vi è stato durante la fase preprocessuale il necessario contraddittorio, ovvero chiarimento anche attraverso ulteriore documentazione e audizione. Pertanto, tardivamente e irritualmente la Procura – nel tentativo di riparare la “falla” – prova a fornire le “risposte” alle controdeduzioni non nella sede deputata, bensì dopo aver notificato la citazione”* (pag.14 appello);

- dell'art.88, comma 3 c.g.c., avendo avuto il difensore conoscenza della data dell'udienza del 17 giugno 2021, solo il 15 aprile 2021, per puro caso;

- dell'art.88, comma 5, c.g.c., non essendo stato l'atto di citazione ed il d.f.u. notificato al difensore ritualmente officiato sin dalla fase preprocessuale. Ritiene che il solo rinvio dell'udienza di discussione al 25 novembre 2021, peraltro previsto dall'art.86, comma 8, c.g.c., solo in caso di integrazione della domanda, *“non sia idoneo e sufficiente a sanare tutti i vizi di inammissibilità dell'atto di citazione e di improcedibilità del giudizio sollevati, avendo soltanto “riparato” alla tardività e irritualità della memoria redatta dalla Procura Generale in via integrativa”* (pag.14). Ribadisce infine la doglianza

	SENT. 83/2024	13	
	di inammissibilità/improcedibilità della domanda per la “sovrapposizione”		
	dell’azione di responsabilità civile e di quella contabile.		
	3. Erronea valutazione delle eccezioni e deduzioni, nonché delle prove		
	documentali offerte in violazione dell’art.95 c.g.c.; mancata applicazione		
	della regola generale della parziarietà e non quella della solidarietà ex		
	art.1295-2055 c.c., come emerge anche dall’art.83 c.g.c. ,nell’azione di		
	responsabilità.		
	L’appellante, nel merito sostiene che, non essendo precluso al giudice		
	contabile l’accertamento e la valutazione dei fatti, anche in modo difforme da		
	quello contenuto nella sentenza ai sensi dell’art.444 c.p.p., aveva dimostrato		
	l’inesistenza della responsabilità contestagli nella vicenda, in relazione sia		
	all’incapacità di intendere e volere, sia all’assenza di un ruolo partecipe al		
	sodalizio criminoso, sia al difetto degli elementi costitutivi oggettivi e		
	soggettivi della responsabilità.		
	Afferma che la Procura, quale danno patrimoniale, ne ha determinato		
	l’importo in euro 223.267,48 compiendo un’operazione meramente		
	aritmetica, sommando cioè i valori dei farmaci (asseritamente) sottratti, come		
	riportati dai capi di imputazioni penali, ignorando alcune dirimenti circostanze		
	desumibili dalla semplice lettura dell’incartamento penale, ma, finanche,		
	attribuendo all’ <i>invitato</i> un capo d’imputazione a lui non riferibile, infatti gli è		
	stata addossata la somma di 15.000,00 per il furto di 500 fiale di Clexane 6000,		
	nonostante sia chiaramente riferibile al solo imputato OMISSIS (v.ordinanza		
	all.3 capo 2 lett. a, pag. 4); la somma di euro 140.000 è riferibile a farmaci		
	ritrovati nella disponibilità del sig OMISSIS e, quindi, recuperati (v. ordinanza		
	all.3 pag. 103 fatti del 04/04/2013); la somma di euro 15.822, come emerge		

dello stesso capo d'imputazione in ambito penale (v. *ordinanza all.3, capo 15*

lett. dd, pag. 9) è riferibile a farmaci catalogati come “*campione gratuito per*

i signori medici vietata la vendita”; la somma di euro 52.125,48 è riferibile

ad un furto di farmaci di cui non si è mai accertato il reale responsabile,

addossatogli per il sol fatto di essere stato presente in farmacia al momento

dell'arrivo del carico di tali medicinali (v. *ordinanza all.3* gli eventi del

2/1/2014 e del 21/1/2014, pag. 117); la somma di euro 320, oltre a riferirsi

ad un tentato furto (e non già ad un furto) riguarda farmaci, poi, rinvenuti

nell'immediatezza del tentativo (v. *ordinanza all.3*, gli eventi del 13/07/2013,

pagg. 116-117) ; anche al riguardo, allora, non sussiste alcun danno

patrimoniale.

In ordine al danno da disservizio, afferma che la spesa per la parte della

retribuzione corrisposta dall'Azienda sanitaria alla denunciante e ai suoi

assistenti non costituisce un costo ulteriore, e dunque un danno da disservizio,

bensì un costo ordinario dovuto a verifiche interne che sono comuni e

fisiologiche a fronte delle molteplici patologie comportamentali interne ad un

ente pubblico; contesta anche la condanna per il danno all'immagine,

considerata anche l'insussistenza di danni contro la P.A., quale richiesto

dall'art.17, comma 30-ter del d.l.n.78/2009.

Ribadisce tutte le difese ampiamente esposte in primo grado e ritenute

inaccoglibili dalla sentenza, secondo cui sarebbe solo una “*vittima*

incolpevole” nella vicenda, in quanto, come ampiamente dimostrato sin dalla

fase preprocessuale, era una persona fragile in quanto dedito abitualmente

all'assunzione di stupefacenti e di alcool e che mai quindi avrebbe dovuto

l'Azienda sanitaria demansionare da operatore tecnico addetto all'assistenza

a magazziniere, in tal modo ponendolo nella materiale condizione di disponibilità dei farmaci, come invece aveva disposto nel 2009; pertanto sostiene che sarebbe ravvisabile una responsabilità di quest'ultima ex art.2049 c.c. e chiede anche di applicare, in caso di conferma della condanna, l'art.1227, comma 2, c.c.

Infine contesta il mancato esame, o l'errata valutazione al fine di fondare un convincimento, autonomo rispetto sentenza di condanna penale, per comprendere anche i motivi della richiesta del rito alternativo, da parte del Collegio di primo grado di tutta la copiosa documentazione prodotta in prime cure: certificazione del dott. OMISSIS del 20 gennaio 2016 con 4 allegati; interrogatorio di garanzia del 14 luglio 2014; ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in cui viene riassunta l'attività investigativa esplicita con l'ausilio di sistemi di intercettazione ambientale e di videosorveglianza, installati all'interno del magazzino farmacia del Policlinico Umberto I da cui si evince la cronica intossicazione di cui era affetto, tanto da assumere la sostanza stupefacente quotidianamente più volte in un tempo limitato; la stessa sentenza penale che evidenzia *“le condizioni di salute psico-fisica documentate all'odierna udienza comprovanti uno status di particolare fragilità e condizionabilità del prevenuto”*.

In conclusione, il sig. OMISSIS ha rassegnato le seguenti conclusioni:

- in via pregiudiziale, che venga dichiarata l'inammissibilità e/o la nullità della citazione e rimesso il fascicolo alla Procura regionale, per quanto sopra dedotto, in ordine alla mancata considerazione della memoria con documenti depositata nella fase preprocessuale, ivi

	SENT. 83/2024	16	
	comprese le richieste in esse formulate anche in ordine all’audizione		
	ex art.67 comma 2, c.g.c.;		
	- per mero scrupolo difensivo: in via preliminare e in rito, atteso che con		
	il medesimo atto vengono proposte due diversi azioni (per		
	responsabilità civile e per responsabilità amministrativa) che si		
	sovrappongono, respingere le domande perché inammissibili e		
	comunque dichiarare il giudizio improcedibile; in via principale e nel		
	merito, il rigetto della domanda della Procura perché infondata in fatto		
	ed in diritto, per mancanza della prova del danno e del nesso causale;		
	in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’azione di		
	responsabilità, azzerare e/o ridurre la richiesta risarcitoria ex art.1227		
	c.c., ; il tutto, con condanna alle spese di lite da distrarsi a favore del		
	procuratore che si dichiara antistatario.		
	Anche il sig. OMISSIS ha impugnato la sentenza, con atto notificato in data		
	22 maggio 2023 e depositato in data 7 giugno 2023, col patrocinio dell’avv.		
	Riccardo De Sanctis.		
	La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 20 marzo		
	2024 deducendo l’infondatezza di tutti i motivi di gravame.		
	APPELLO OMISSIS		
	In via pregiudiziale, ha rilevato l’infondatezza della contestata carenza di		
	giurisdizione e di inammissibilità o improcedibilità dell’atto di citazione,		
	richiamando l’orientamento sia della Corte di cassazione che dei giudici		
	contabili, consolidatosi in modo granitico in diverse pronunce (cita <i>ex multis</i> ,		
	Cass., Sez. un., n. 63/2014; Corte dei conti, Sez. II giur. app. n. 26/2013).		
	In ordine all’eccezione di prescrizione, la Procura afferma che anche		

calcolando la prescrizione dal 14 settembre 2012 essa sarebbe stata comunque interrotta dalla costituzione di parte civile, a ciò pacificamente idonea anche con riguardo alla responsabilità per danno erariale (cita Sez. I app. n.277/2023).

Ancora, in ordine al motivo con cui il sig. OMISSIS ribadisce l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per mancato esame delle deduzioni difensive contenute nella memoria del 3 luglio 2020 prodotta nella fase preprocessuale, afferma che condivisibilmente il giudice di primo grado ha respinto detta eccezione in quanto, non sussistendo obbligo del p.m. di prendere dettagliatamente posizione, nell'atto di citazione, circa le deduzioni, il mancato esame iniziale delle deduzioni stesse, dovuto a circostanze non imputabili alla Procura regionale, è stato comunque emendato dalla memoria integrativa rispetto alla quale la difesa dell'odierno appellante ha potuto fruire, grazie al rinvio dell'udienza, del termine di cui all'art. 88, comma 3, c.g.c. Nel contempo, sostiene che sarebbe stato, in concreto, onere dell'odierno appellante evidenziare le ragioni per le quali il p.m., ove avesse potuto leggere tempestivamente le deduzioni, avrebbe dovuto optare per l'archiviazione laddove si sarebbe limitato invece *“a rimarcare l'alterazione della sequenza procedimentale stabilita dal codice di rito, senza tuttavia indicare con precisione gli elementi che, nella sostanza, avrebbero dovuto condurre l'Ufficio requirente ad archiviare il procedimento”* (pag.6 conclusioni).

Nel merito, la Procura generale, circa la doglianza secondo cui il giudice territoriale avrebbe dato valore determinante alla sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p., senza considerare gli elementi di prova a suo favore evidenzia che *“il fatto che il sig. OMISSIS facesse uso di stupefacenti, per*

quanto in modo ricorrente, non lo ha certo condotto a una condizione psicologica tale da impedirgli di rendersi conto del disvalore delle proprie azioni. Detta condizione è, in effetti, oggetto di affermazioni fatte soltanto da lui stesso (ad esempio, al G.i.p. in occasione dell'interrogatorio di garanzia). Si deve comunque aggiungere che la condanna si basa non solo sulla sentenza ex art. 444 c.p.p., ma anche sulle altre evidenze del procedimento penale, tra cui l'ordinanza di custodia cautelare (richiamata alla pag. 22 della sentenza impugnata), nella quale sono riepilogati tutti gli atti di indagine, compresi ampi stralci di intercettazioni ambientali e telefoniche, che dimostrano la responsabilità del sig. OMISSIS. Proprio dalle emergenze delle indagini traspare la piena consapevolezza, da parte sua, del carattere illecito delle sue azioni e della necessità di adottare le conseguenti cautele”(pag.8 conclusioni),

In ordine al motivo con cui il sig. OMISSIS censura la sentenza per non aver escluso o ridimensionato la sua responsabilità in ragione del preteso ruolo avuto dall'Azienda ospedaliera nella causazione del danno, che sarebbe consistito nell'assegnarlo, nonostante la sua condizione di soggetto tossicodipendente e alcooldipendente, alle mansioni di magazziniere della farmacia, la Procura generale eccepisce che dai provvedimenti dirigenziali prodotti dal sig. OMISSIS in primo grado (cfr. all. 6 e 7 alla memoria depositata il 28 maggio 2021 dal sig. OMISSIS) non risulta provato che l'Azienda sanitaria fosse a conoscenza del suo stato di salute; in ogni caso, l'eventuale considerazione ex art. 83 c.g.c. del concorso nella causazione del danno di terzi estranei al processo, avrebbe presupposto la responsabilità parziaria dei convenuti, laddove, nella fattispecie, gli stessi sono stati citati in

giudizio e condannati in solido in quanto autori di condotte dolose.

Circa le doglianze sul *quantum*, replica, innanzitutto, che, in base agli atti del procedimento penale, l'odierno appellante, oltre ad aver commesso i singoli episodi di furto a lui puntualmente riferiti, è risultato altresì appartenere a una associazione per delinquere dedita, per l'appunto, alla sistematica sottrazione dei farmaci dall'ospedale; pertanto non sarebbe errato attribuirgli, in tale veste, anche il danno derivato dagli episodi di furto della cui esecuzione materiale non è stato imputato; in ogni caso la sentenza ha puntualmente motivato in ordine alla deperibilità dei farmaci ed al fatto che, anche se gratuiti, potevano essere impiegati nell'assistenza ai pazienti; ha inoltre richiamato giurisprudenza di questa Sezione (sent.n.537/2022) in ordine al danno da disservizio.

Infine, in ordine al danno all'immagine, preso atto di ampia giurisprudenza, anche di appello (ad es., Corte conti, Sez. III app., n. 66/2020; Sez. app. I, n. 373/2023; Sez. app. II app. n. 221/2023) – che ha ritenuto che, anche a seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, può essere perseguito, ai sensi degli artt. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del d.l. n. 78/2009, conv. con l. n. 102/2009, solo tutte le volte in cui sia stata emessa condanna penale irrevocabile rientrante tra quelli di cui all'abrogato art. 7 della l. n. 97/2001 - la Procura generale si è rimessa alla valutazione del Collegio.

La Procura ha anche espresso il parere conclusionale sull'appello del sig. OMISSIS.

Nella pubblica udienza odierna, come da verbale in atti, l'avv. Fedeli si è soffermato diffusamente, in particolare, sulle condizioni personali del suo assistito, così come documentate in atti sin dalla fase preprocessuale in prime

	SENT. 83/2024	20	
	cure, insistendo nell'incapacità di intendere e di volere del predetto in		
	relazione ai fatti contestati, evidenziando che dette condizioni sono state		
	considerate anche nella sentenza penale ex art.444 c.p.p.. L'avv. Meduri ha		
	preso atto della mancata iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori		
	dell'avv. De Sanctis e, comunque, si è riportato al gravame.		
	Il v.p.g. Iadecola, in ragione della mancata iscrizione all'albo dei cassazionisti		
	dell'avv. De Sanctis, unico difensore del sig. OMISSIS, ha chiesto la		
	declaratoria di inammissibilità dell'appello.		
	Con riferimento all'appello OMISSIS ha ampiamente illustrato le ragioni di		
	infondatezza di tutti i motivi di gravame. In particolare, in relazione alle		
	condizioni personali del sig. OMISSIS, ha precisato che il giudice di prime		
	cure ne ha debitamente tenuto conto nella sentenza, ritenendole comunque tali		
	da non escludere la sua capacità di intendere e volere. Infine, ha evidenziato		
	che la sentenza appellata ha compiutamente valutato la documentazione		
	prodotta dall'avv. Fedeli, ritenendo comunque sussistenti tutti gli elementi		
	della responsabilità del sig. OMISSIS.		
	La causa, chiusa la discussione, è passata in decisione.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	In via preliminare, va disposta la riunione degli appelli proposti avverso la		
	medesima pronuncia, ai sensi dell'art. 184 c.g.c.		
	APPELLO OMISSIS		
	L'appellante ribadisce le censure di inammissibilità o improcedibilità della		
	domanda per difetto di giurisdizione e comunque per la “sovrapposibilità”		
	dell'azione civile e di quella contabile, per avere la sentenza errato nel non		

considerare che l'azione di responsabilità civile *“avendo come scopo il pieno ristoro del danno, doveva essere esperita dalla singola amministrazione interessata davanti al Giudice ordinario, avendo funzione meramente riparatoria ed integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare dell'Amministrazione”* (pag.9 appello).

La doglianza, che deve essere esaminata *in primis* seguendo l'ordine giuridico delle questioni previsto dall'art. 101, n. 2, c.g.c., è destituita di giuridico fondamento, stante la granitica giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis* Cass. Sez.Un n.16722/2020 e precedenti ivi richiamati) e contabile (*ex plurimis* di questa Sezione nn. 182/2018, n.430/2019, n.161/2020, n.148/2023), per cui la giurisdizione civile (e quella penale), da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti, anche quando investono un medesimo fatto materiale, salvo le previsioni codicistiche relative all'efficacia del giudicato penale (artt.651, 652 c.p.). Invero, *“ nel giudizio contabile, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo (Corte Cost.n.104 del 1989, n.1 del 2007, n.291 del 2008)”*(Cass.n.16722/2020 cit.).

Pertanto, va anche escluso che possa configurarsi anche una violazione del *“ne bis in idem”*, *“risolvendosi tale vizio in un errore "in iudicando", sui*

limiti interni della giurisdizione sotto il profilo della proponibilità o perseguibilità della domanda per effetto di una precedente pronuncia del giudice penale (o civile) posto che il sindacato del giudice di legittimità è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione e considerato che l'eventuale interferenza tra il giudizio penale (come pure il giudizio civile) e quello contabile pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità erariale - essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale” (Cass. Sez. Un. n.31107/2017; in terminis, Sez. Un. n.20701/2013).

Nella concreta fattispecie, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale Lazio ha esercitato l'azione a tutela del credito erariale e l'Amministrazione ha esercitato quella civile nel processo penale, senza che si configuri alcuna violazione delle regole di riparto della giurisdizione né alcuna “*sovrapposizione*” di azioni e di processi.

Invero, si potrebbe determinare una eventuale preclusione all'esercizio dell'azione del p.m. contabile “*solo quando con l'altra (azione) si sia ottenuto il medesimo bene della vita*” (Cass. Sez. Un. 8927/2014), il che non si è verificato nella concreta fattispecie e fermo restando, comunque, che dell'eventuale refusione del danno subito dalla p.a. intervenuto in pendenza del giudizio per effetto di pronunce emesse in sede diversa da quella contabile dovrà tenersi conto in sede esecutiva.

Secondo l'ordine delle questioni, va ora esaminato il motivo con cui l'appellante ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per

essere stato emesso senza accogliere la richiesta di essere sentito

personalmente, ai sensi dell'art.67, comma 2, c.g.c.

La sentenza ha sul punto ritenuto l'eccezione infondata per avere il OMISSIS formulato una mera "riserva" di audizione personale.

Orbene, va anzitutto premesso che la Procura regionale non è obbligata ad esaminare puntualmente tutte le argomentazioni contenute nelle deduzioni - nonchè ovviamente nel verbale di audizione ove esistente -, né a esplicitare nell'atto di citazione le singole ragioni per cui le difese avanzate nella fase preprocessuale non siano state ritenute idonee ad escludere la responsabilità.

Come chiarito dalla pacifica giurisprudenza, *"benché il ruolo di organo di giustizia, caratterizzante la funzione del Pubblico ministero, imponga a quest'ultimo di considerare le eventuali istanze difensive presentate dall'invitato nelle forme dal medesimo ritenute più idonee a mettere in luce le circostanze oppostive alla ricostruzione operata nell'invito a dedurre (deduzioni scritte e/o audizione personale), in base all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (per tutte, SS.RR. sent. 16 febbraio 1998, n. 7/QM/1998), non è positivizzato un obbligo di esplicitare, nell'atto introduttivo del giudizio, le ragioni per le quali le deduzioni non sono state accolte. L'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato, infatti, potrà essere espresso in modo sintetico o addirittura in maniera implicita attraverso l'emissione dell'atto di citazione"* (sent. n.161/2020 e giurisprudenza precedente ivi richiamata, in terminis Sez.III app.n.344/2021).

Nel caso di specie, tuttavia, l'anomalia procedimentale è consistita nell'omesso esame da parte della Procura regionale, a seguito dell'invito notificato al sig. OMISSIS in data 16 maggio 2020, della memoria da questi

depositata a mezzo pec, in data 6 luglio 2020, con allegata documentazione.

Pertanto, ha fatto seguito la successiva “*memoria*” della Procura regionale, contenente l’integrale “*conferma*” della citazione, che ha sostanziato un’ irrituale sanatoria *ex post* dell’omissione, non potendo peraltro il contesto emergenziale essere validamente invocabile in mancanza di disposizioni speciali *ad hoc*.

Va rilevato che sin dalla fase delle controdeduzioni, nella memoria del 6 luglio 2020, il sig. OMISSIS, tra le altre difese, aveva contestato in modo puntuale sia il *quantum* del danno patrimoniale - sostenendo, alla luce dei capi di imputazione penale, che talune poste non potessero essergli addossate (pag.6 memoria del 6 luglio 2020) - sia la condotta antigiuridica, rappresentando la sussistenza di cause di non punibilità (pagg.7-8 memoria del 6 luglio 2020).

In ordine al tale ultimo profilo affermava che vi fossero univoci elementi probatori, nella documentazione agli atti di causa, attestanti il grave stato di tossicodipendenza da cui era affetto, costringendolo ad assumere anche più volte in una sola giornata, la sostanza stupefacente (certificazione del dott. OMISSIS del 20 gennaio 2016 con 4 allegati -allegato 2; interrogatorio di garanzia del 14 luglio 2014 - allegato 3; ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (allegato 4). Inoltre, richiamava il seguente passaggio motivazionale della sentenza penale: “*le condizioni di salute psico-fisica documentate all’odierna udienza comprovanti uno status di particolare fragilità e condizionabilità del prevenuto*”.

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Procura generale nelle conclusioni, l’odierno appellante aveva indicato con precisione gli elementi fattuali che, a suo avviso, qualora fossero stati esaminati, avrebbero potuto

condurre all'archiviazione della vertenza (o, quantomeno, alla attenuazione della sua responsabilità per danno erariale).

Orbene, il sig. OMISSIS, dopo aver contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità, nel far salvo *“ogni diritto sulla possibilità di meglio dedurre e provare quanto argomentato, in riscontro all'invito ricevuto”* e nel formulare subito dopo *“ogni più ampia riserva di essere ascoltato personalmente”*, facendo espresso richiamo all'art.67, comma 2, c.g.c., ha manifestato non già una mera disponibilità ad essere eventualmente sentito personalmente, questa senz'altro non idonea per una declaratoria di inammissibilità secondo la pacifica giurisprudenza contabile (*ex multis* Sez. II app. n.100/2020 e precedenti ivi richiamati),bensì l'inequivocabile volontà di essere ascoltato qualora le articolate tesi difensive esposte, supportate da tutta la documentazione prodotta, non fossero state dal p.m. contabile ritenute sufficienti a condurre all'archiviazione del procedimento.

Pertanto, questo Collegio, non condivide quanto affermato nella gravata sentenza secondo cui il OMISSIS non aveva mai chiesto di essere sentito personalmente essendosi limitato, *“solo”* nella memoria della fase preprocessuale a formulare una *“mera riserva”*.

Invero *” sebbene ..integri un atto lato sensu istruttorio, (in quanto in linea con il potere del pubblico ministero di compiere “ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale” e di svolgere, altresì, “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile”, ai sensi dell'art. 55, comma 1. c.g.c.), non può disconoscersi che l'audizione rappresenti essenzialmente uno strumento a difesa del prevenuto, finalizzato a chiarire, illustrare, integrare*

le deduzioni scritte, tempestivamente depositate: si tratta in sostanza di un'appendice "orale" del contraddittorio già avvenuto in forma scritta, mediante notifica dell'invito a dedurre e deposito delle deduzioni." (Sez.II app. n.306/2020).

In conclusione, considerato tale contesto fattuale, questo Collegio, in applicazione dell'art.67, comma 2, c.g.c., accoglie il motivo di gravame sollevato dal sig. OMISSIS e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'atto di citazione in giudizio notificatogli in data 15 febbraio 2021 e rinotificatogli in data 10 giugno 2022 (procedimento n. OMISSIS).

Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di appello, compreso quello della nullità dell'atto di citazione, fondato su una interpretazione del comma 2 dell'art.87 c.g.c. per così dire *"adattata"* dall'appellante alla anomalia che ha caratterizzato lo svolgimento della fase preprocessuale del giudizio in primo grado, mancando una norma procedurale che la contempli.

APPELLO OMISSIS

Con comunicazione a mezzo posta elettronica del 15 febbraio 2024, l'Ordine degli avvocati di Velletri, in riscontro alla richiesta formulata d'ufficio dalla segreteria di questa Sezione centrale d'appello, ha comunicato che l'avv. Riccardo De Sanctis, officiato dal sig. OMISSIS in questo giudizio, *"non risulta essere iscritto all'Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori"*.

Di qui la necessità di esaminare la legittimazione del suddetto legale a svolgere il patrocinio dinanzi a questo Collegio d'appello della Corte dei conti.

In proposito occorre osservare che la disciplina dettata dal codice di giustizia contabile è riconducibile a due fondamentali disposizioni, da un lato l'art. 28,

comma 1, c.g.c., a norma del quale *“nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge”* – ove l’avverbio *“diversamente”* deve ritenersi evidentemente riferito ai giudizi pensionistici di primo grado, per i quali, in base all’art. 157, comma 1, c.g.c., il ricorso può essere proposto anche senza l’assistenza di un legale-; dall’altro l’art. 190, comma 3, c.g.c., per effetto del quale *“l’atto d’appello (...) va sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione”*.

Ne consegue che, se nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali, l’interessato può svolgere le proprie difese e farsi rappresentare in dibattimento da un legale ancorché non *“cassazionista”*, altrettanto non può avvenire nei procedimenti incardinati dinanzi alle sezioni centrali d’appello della Corte dei conti, in relazione ai quali è prescritto l’intervento di un professionista che risulti iscritto nell’Albo dei legali abilitati all’esercizio della professione forense dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il difetto di tale requisito comporta l’inesistenza della procura, che per tali giurisdizioni, come puntualizzato dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento all’analoga previsione recata dall’art.365 c.p.c., è connotata, per espressa previsione di legge, da *“un’area qualificata di specialità”*, di talchè non può ritenersi oggetto di sanatoria, ai sensi dell’art.182, comma 2, c.p.c. in quanto *“incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, all’avvocato il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori a specifico riguardo di una data decisione e, per altro verso, con la*

	SENT. 83/2024	28	
	<i>disciplina di cui al r.d.l. n. 1578/1933, che limita l'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscritti nell'apposito albo",</i>		
	traducendosi altrimenti in una inammissibile elusione della normativa in		
	materia (Sez. Un. sent. n. 37434 del 21 dicembre 2022).		
	In conclusione, l'atto di appello incidentale proposto dal sig. OMISSIS va		
	dichiarato inammissibile.		
	Le spese di questo grado di giudizio vanno compensate integralmente, ai sensi		
	dell'art.31, comma 3, c.g.c., essendo i gravami stati definiti decidendo		
	esclusivamente questioni pregiudiziali e non già nel merito della contestata		
	responsabilità amministrativa.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , nei termini di cui in		
	motivazione, previa riunione in rito ai sensi dell'art.184 c.g.c.		
	- accoglie l'appello proposto dal sig. OMISSIS e per l'effetto dichiara		
	l'inammissibilità dell'atto di citazione in giudizio notificatogli dalla Procura		
	regionale presso la Sezione giurisdizionale Lazio in data 15 febbraio 2021 e		
	rinotificatogli in data 10 giugno 2022;		
	- dichiara inammissibile l'appello proposto dal sig. OMISSIS avverso la		
	sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 86/2023, depositata in data 10		
	febbraio 2023 e notificata in data 22 febbraio 2023;		
	- compensa integralmente le spese del giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		

	SENT. 83/2024	29	
		f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04 APRILE 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04 APRILE 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità		

SENT. 83/2024

30

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 04 APRILE 2024

per la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani